

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Decorrenza dell'Imposta
- Art. 3 - Presupposto dell'Imposta
- Art. 4 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile
- Art. 5 - Soggetti passivi

TITOLO II - BASE IMPONIBILE

- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'Imposta

TITOLO III - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 8 - Riduzione per fabbricati di Interesse storico o artistico e per fabbricati inagibili e inabitabili
- Art. 9 - Abitazione principale
- Art. 10 - Agevolazioni
- Art. 11 - Detrazioni
- Art. 12 - Esenzioni

TITOLO IV - DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

- Art. 13 - Dichiarazioni
- Art. 14 - Versamenti

TITOLO V - CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 15 - Funzionario responsabile
- Art. 16 - Attività di controllo
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Interessi
- Art. 19 - Riscossione coattiva

TITOLO VI - Disposizioni finali

- Art. 20 - Norme di rinvio
- Art. 21 - Entrata in vigore

1. TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni (1).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2

Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto dell'Imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, che sono definiti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 3

Definizione di fabbricati, Area Fabbricabile

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento sono così definiti:

a) **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

Art. 4

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili imponibili.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

TITOLO II - BASE IMPONIBILE □ DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

Art. 5

Base Imponibile

1. Per i fabbricati la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 13 commi 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/92.
3. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 4, è sufficiente che l'area sia utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è determinata mediante applicazione dell'art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo n. 504/1992.

Art. 6

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

TITOLO III □ RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 8

Riduzione d'imposta per fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta del 50%
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.

Art. 9

Abitazione principale

1. Si definisce abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, così come descritto al comma 2, dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214. È considerata tale l'unità ex casa coniugale, costituente abitazione principale del coniuge assegnatario della predetta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all'art. 1 del presente regolamento e come previsto dal comma 10, dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. Sono considerate, altresì, parti integranti dell'abitazione principale le unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché costituenti pertinenze dell'abitazione principale e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 2 lettera a) dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento a saldo.

Art. 10 Detrazioni

1. Per le unità immobiliari di cui all'art. 9 del presente Regolamento, classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9 è prevista una detrazione di imposta il cui ammontare è determinato nella misura di cui al comma 10, dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 .
2. La detrazione è ripartita, in parti uguali indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell'anno
3. Nel caso in cui la detrazione d'imposta di cui al comma 1 sia superiore all'imposta dovuta per tali unità immobiliari è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze come individuate al comma 3 del precedente art. 9.
4. La detrazione di cui al comma 1 si applica le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari.

Art. 11 Esclusioni ed Esenzioni

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso della abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9.
2. L'imposta municipale propria non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.4.2008 pubblicato sulla G.U. n. 146/2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) da unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.lgs. 19.5.2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili di cui all'art. 9 comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

4. Le esenzioni riguardanti gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui al comma 1 lettera i) dell'art. 7 del D.lgs. 504/1992 si applicano esclusivamente ai fabbricati a condizione che gli stessi siano anche posseduti, a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento, dall'Ente utilizzatore.

5. Sono inoltre esenti dall'applicazione dell'imposta i terreni agricoli ubicati nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.lgs. 504/92 lettera h), della Circolare Ministero Finanze 14.6.1993 n. 9, dell'art. 15 della legge 27.12.1977 n.984 ed, in ultimo, dell'art. 9 comma 8 del D.lgs. n.23/2011

TITOLO IV □ DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

Art. 13

Dichiarazioni

1. Il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione nei casi previsti dalla normativa, e con le modalità approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 14

Versamenti

1. L'imposta municipale propria in autotassazione è corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

2. Nessun versamento deve essere effettuato se l'imposta dovuta per l'intera annualità è uguale o inferiore a 12 euro.

Articolo 15

Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato

1. E' riservata allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

2. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune nel proprio territorio.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

TITOLO V □ CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 16

Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario al quale sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Art. 17 Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'attività di controllo di cui al precedente comma, la Giunta potrà destinare una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività, secondo le modalità stabilite con apposita disciplina e nel rispetto della legge e del CCNL.

Art. 18 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Non si fa luogo a rimborsi di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo annuale da corrispondere sia inferiore o uguale a 12 euro.

Art. 19 Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta ovvero sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, si applicano gli interessi in misura pari al saggio degli interessi legali vigenti maggiorato di n. 3 (tre) punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili ovvero, per il rimborso al contribuente, dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 20 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

TITOLO VI □ DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs del 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, ed ogni altra normativa vigente applicabile all'Imposta Municipale Propria
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 21 Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal **1° gennaio 2014**, per effetto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 488.